

Audizione ENEA

dell'atto del Governo n. 168 recante " Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" "

Prof. Federico Testa

Presidente

Dott. ssa Claudia Brunori

Responsabile Divisione Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli

Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali

Commissione Ambiente, territorio, lavori pubblici Camera dei Deputati

Roma, 12 maggio 2020

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

grazie per l'invito a rappresentare, in questa sede istituzionale, il contributo che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA può fornire allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE n. 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.

Direttiva UE 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti

Il 4 luglio 2018 è entrata in vigore la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che ha modificato la direttiva 1999/31/CE, al fine di rafforzarne gli obiettivi che stabiliscono le restrizioni sul collocamento in discarica e di favorire le operazioni di riciclo e recupero, in linea con il principio della gerarchia dei rifiuti.

La direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti e successive modifiche, ha come obiettivo primario la prevenzione o la riduzione di qualsiasi impatto negativo sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo, dell'atmosfera, nonché i rischi per la salute umana. Nella sua formulazione originaria fornisce definizioni e criteri generali circa il trattamento e l'ammissibilità dei rifiuti in discarica. Distingue, inoltre, i siti di discarica in tre categorie: discariche per rifiuti pericolosi, discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti inerti, e delinea la disciplina per la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica secondo le categorie individuate.

Il quadro normativo che emerge dalla direttiva 1999/31/CE presenta alcuni elementi chiave: i governi dell'Unione europea devono attuare strategie nazionali per ridurre progressivamente la quantità di rifiuti biodegradabili da conferire in discarica; gli impianti di discarica non possono ammettere gomme usate o rifiuti liquidi, infiammabili, esplosivi o corrosivi, oppure provenienti da ospedali o istituti medici o veterinari; possono essere collocati a discarica solo i rifiuti trattati; i rifiuti urbani possono essere collocati in discariche per rifiuti non pericolosi; il prezzo di smaltimento dei rifiuti deve coprire l'insieme dei costi di gestione della discarica, dalla creazione alla chiusura del sito; i gestori di discariche devono esercire gli impianti previa autorizzazione e comunicare informazioni quali, tra le altre, i metodi per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento.

La direttiva n.2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE punta a garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al

recupero di altro tipo, e a prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente. Scopo finale è sostenere la transizione dell'Unione verso un'economia circolare e soddisfare i requisiti indicati della direttiva 2008/98/Ce.

La direttiva (UE) 2018/850 prevede a riguardo un obiettivo vincolante per cui entro il 2035 potrà essere conferito in discarica al massimo il 10% del totale dei rifiuti urbani.

La direttiva prevede inoltre metodi nuovi e uniformi per calcolare la performance al fine di misurare il raggiungimento degli obiettivi, sancendo il divieto di collocare in discarica rifiuti che provengono dalla raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo o, a partire dal 2030, idonei al riciclo o al recupero.

Il termine per il recepimento della direttiva 2018/850 è il 5 luglio 2020.

Proposte del Decreto in esame

Lo schema di decreto legislativo A.G. 168, composto da tre articoli e otto allegati, reca l'attuazione della direttiva (UE) 2018(850) che modifica la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Lo schema di decreto è adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, 117 (legge di delegazione europea 2018). Quest'ultima prescrive che, in sede di recepimento della direttiva si proceda a:

- a) riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti e alla semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;
- b) adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche;
- d) definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

La relazione illustrativa allo schema evidenzia come il legislatore abbia inteso perseguire un obiettivo ben più ambizioso della mera attuazione della nuova direttiva in materia di discariche, prevedendo principi e criteri aggiuntivi in grado di definire una complessiva riforma della disciplina in tema di

discariche di rifiuti.

Lo schema legislativo proposto indica innanzitutto le nuove finalità del decreto:

- garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare ed adempiere ai requisiti della gerarchia nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti;
- prevedere misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile ripercussioni negative sull'ambiente in riferimento a comparti quali acque superficiali e di falda, suolo, aria, patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, limitando inoltre ripercussioni sull'ambiente globale, emissioni ad effetto serra nonché i rischi per la salute umana.

A tal fine, lo schema di decreto provvede ad adeguare le definizioni recate dall'art. 2 del D.Lgs n. 36/2003 ai contenuti della direttiva in recepimento, inserendo le definizioni di "gestione operativa" e di "gestione post-operativa" che designano, rispettivamente, l'insieme delle attività eseguite durante la coltivazione della discarica ovvero dopo la sua chiusura.

Particolarmente rilevante risulta la modifica dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 36/2003, con la previsione, a partire dal 2030, del divieto di smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare dei rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica implica un miglior risultato ambientale. I criteri di individuazione di tali rifiuti ed il relativo elenco sono da disporre nell'ambito di un successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In base a tale nuova previsione, le Regioni hanno l'obbligo di conformare la propria pianificazione e modificare gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi.

Vengono inoltre introdotte regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi e tracciabilità dei rifiuti e vengono disciplinati i criteri sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica, aggiornando la classificazione di talune sostanze non ammesse in discarica.

Lo schema di decreto in esame prevede che non siano ammessi in discarica rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, destinati a riutilizzo e riciclaggio, individuati dalla tabella n. 1 dell'allegato 3 allo schema di decreto, e proibito lo smaltimento in discarica di rifiuti che presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche, individuati dalla tabella n. 2 del medesimo allegato 3.

Lo schema di decreto modifica anche la disciplina concernente i rifiuti ammessi in discarica previo

trattamento e specifica le categorie di rifiuti esenti da trattamento prima della collocazione in discarica. A tal fine, la disposizione fa rinvio all'allegato 8 che definisce i criteri tecnici da applicare.

Vengono introdotte altresì talune disposizioni già previste dal D.M. 27 settembre 2010 recante la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Quanto alle procedure di ammissione in discarica, la nuova formulazione del decreto disciplina le modalità di verifica in loco e di procedure di ammissione. Individua le operazioni da seguire, la documentazione da presentare, gli obblighi del gestore, le modalità e la frequenza dei campionamenti.

Lo schema di decreto legislativo di cui all'A.G. 168, al fine di attuare i criteri di delega, interviene anche sulle domande di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle discariche, apportando modifiche ai dati ed alle informazioni contenuti nelle domande, modifiche relative alla gestione operativa e post-operativa, nonché disciplinando l'adeguamento della normativa tecnica, con la previsione specifica che la modifica degli allegati da 3 a 8 avvenga ad opera di un decreto del Ministero dell'Ambiente.

Le nuove disposizioni in materia di domande di autorizzazione, chiusura e gestione post-operativa delle discariche si applicano alle discariche di nuova realizzazione nonché alla realizzazione di nuovi lotti nell'ambito di discariche esistenti, a condizione che la domanda di autorizzazione sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto in esame.

Lo schema di decreto dispone, infine, l'abrogazione del D.M. 27 settembre 2010, prevedendo tuttavia - a fronte di tale abrogazione - che le disposizioni relative ai limiti previsti dal medesimo D.M. in materia di esclusione dei limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi per tipologie di fanghi continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.

Rispetto alle prescrizioni della delega legislativa contenuta nell'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, 117 (legge di delegazione europea 2018) relative all'attuazione della direttiva (UE) 2018(850), si evidenzia che nello schema di decreto proposto non è stato recepito il punto relativo all'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi.

Lo smaltimento dei rifiuti in Italia

Secondo il "Rapporto Rifiuti Urbani" ed. 2019 di ISPRA, sono 127 le discariche che sul territorio nazionale hanno ricevuto rifiuti provenienti dal circuito urbano: 56 al Nord, 25 al Centro e 46 al Sud.

I rifiuti urbani smaltiti in discarica, nel 2018, ammontano a quasi 6,5 milioni di tonnellate, facendo registrare, rispetto alla rilevazione del 2017, una riduzione nazionale del 6,4%. Solo nel Centro Italia si è registrato un incremento (+4,3%), mentre sono scesi di oltre il 10% il Nord e del 9% il Sud.

In aggiunta sono 646 gli impianti di gestione dei rifiuti urbani attivi in Italia nel 2018, in particolare 353 al Nord, 119 al Centro e 174 al Sud. Oltre la metà di questi è dedicata al trattamento dell'organico (339 impianti). In generale, l'aumento della raccolta differenziata ha determinato negli anni una crescente richiesta di nuovi impianti di trattamento, soprattutto per la frazione organica, e non tutte le regioni dispongono di strutture sufficienti a trattare i quantitativi prodotti.

Il 18% dei rifiuti urbani prodotti è incenerito (5,6 milioni di tonnellate), il dato è in aumento del 5,8% rispetto al 2017. Su 38 impianti operativi, il 68% si trova al Nord, in particolare in Lombardia e in Emilia Romagna.

Analizzando, invece, i flussi di rifiuti organici avviati fuori regione, i maggiori quantitativi derivano dalla Campania (circa 487 mila tonnellate) e dal Lazio (oltre 270 mila tonnellate), entrambe caratterizzate da una dotazione impiantistica non adeguata a quanto prodotto. Nel caso della Campania è il Veneto a ricevere la quota più considerevole dell'organico (49,7% del totale). Per quanto riguarda il Lazio, è invece il Friuli Venezia Giulia la regione cui sono conferiti i quantitativi maggiori (pari al 48,7%), a seguire il Veneto (23,4%).




Fig. 2 Esportazione della frazione organica da raccolta differenziata, in territori extra regionali, per regione, anno 2018

Anche l'esportazione dei rifiuti, fuori dai confini nazionali, secondo il Rapporto Ispra, è aumentata del 31% rispetto al 2017, interessa l'1,5% dei rifiuti urbani prodotti, mentre calano dell'8% le importazioni. Sono esportati soprattutto combustibile solido secondario (45%) e rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (18%). Austria e Portogallo i Paesi cui vengono destinate le maggiori quantità di rifiuti urbani. A inviarle sono soprattutto due regioni: il Friuli Venezia Giulia e la

Campania, rispettivamente 27% e 22% del totale esportato.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali nell'anno 2017, a livello nazionale, il numero totale delle discariche operative è pari a 324, con una riduzione di 40 impianti in due anni dal 2015. Il parco impiantistico è costituito da 156 discariche per rifiuti inerti (48,1% del totale degli impianti operativi), 157 discariche per rifiuti non pericolosi (48,5% del totale), e 11 discariche per rifiuti pericolosi (3,4% del totale). La maggior parte delle discariche è localizzata al Nord con 183 impianti, 47 sono ubicate al Centro e 94 al Sud; si evidenzia, quindi, una distribuzione non uniforme sul territorio nazionale che segue l'andamento della produzione dei rifiuti speciali, strettamente legata al tessuto industriale del Paese.

Le osservazioni sulla insufficienza degli impianti in Italia e sulla squilibrata distribuzione sul territorio trovano conferma anche nello studio "Il fabbisogno nazionale di trattamento dei rifiuti" di Utilitalia. Occorre, secondo lo studio, una strategia nazionale per definire i fabbisogni che operi un riequilibrio a livello territoriale, in modo da limitare il trasporto fra diverse regioni e le esportazioni, abbattendo le emissioni di CO₂. Ecocerved ha infatti stimato che nel 2016 i viaggi dei rifiuti italiani sia urbani che speciali sono stati pari a 1,2 miliardi di km.

Le discariche, secondo lo studio di Utilitalia, sono il sistema di trattamento dei rifiuti con il maggiore impatto ambientale, soprattutto per le emissioni di CO₂ e la vita residua delle discariche italiane, secondo lo studio Utilitalia, non arriva a 10 anni: per il Nord si prospettano ancora 8-9 anni; per il Centro 7-8 anni; per il Sud 3-4 anni. Al momento l'Italia avvia a discarica una media del 23% dei rifiuti urbani trattati, mentre l'Unione Europea ci impone di scendere al di sotto del 10% entro il 2035.

Nel "Rapporto nazionale sull'economia circolare in Italia" 2020, realizzato dal CEN-Circular Economy Network e da ENEA, dall'analisi complessiva delle performance, risulta che l'Italia ha delle prestazioni molto buone rispetto alla media europea in termini di gestione dei rifiuti. La produzione pro capite di rifiuti urbani nel-2018 è stata di 499 kg/abitante di rifiuti, sostanzialmente stabile rispetto al 2016, contro una produzione media europea di 488 kg/ab. Il riciclo dei rifiuti urbani risulta in crescita. Nel 2018, secondo i dati Eurostat, è stato pari al 50%, in linea con la media europea: siamo al secondo posto, dopo la Germania. La percentuale di riciclo di tutti i rifiuti è invece pari al 68%, nettamente superiore alla media europea (57%): siamo al primo posto rispetto alle principali economie europee.

Lo smaltimento in discarica è sceso al 22% (con una riduzione significativa dal 48% del 2009): in linea con la media europea, ma con valori ancora elevati rispetto alla Germania e alla Francia.

Ciò nonostante, permangono alcune criticità da tempo note, come i ritardi di alcuni territori nella

gestione dei rifiuti urbani e una squilibrata distribuzione geografica degli impianti di trattamento.

Particolare attenzione merita la questione dello smaltimento dei fanghi di depurazione la cui produzione nazionale secondo le ultime stime di ISPRA è pari a circa tre milioni di tonnellate all'anno di tal quale (contenuto secco medio del 25%). Le regioni con la maggiore produzione sono la Lombardia e l'Emilia Romagna che, rispettivamente, inviano in agricoltura 448.000 ttq/a e 409.000 ttq/a".

In Italia la destinazione prevalente dei fanghi di depurazione è sempre stata l'agricoltura e solo più recentemente si è aperta la possibilità di vie di smaltimento alternative, quali il co-incenerimento con i rifiuti oppure l'utilizzo dei fanghi (essiccati) come fonti di energia alternativi ai combustibili fossili.

Il D.Lgs 75/2010 consente di produrre ammendante compostato anche utilizzando fanghi di depurazione purché il prodotto sia conforme ai limiti in esso riportati.

Nel nostro Paese i fanghi disidratati non sono inclusi nell'elenco dei combustibili solidi secondari e la differenziazione dello smaltimento ultimo dei fanghi mediante processi di mono-incenerimento non è ancora prevista dalla legislazione nazionale.

La normativa fondamentale in materia di fanghi di depurazione in agricoltura D.Lgs 99/92 e la condizione indispensabile per il loro utilizzo è il rispetto dei vincoli in esso previsti.

Al Decreto del 1992 che disciplina il settore, si sono aggiunte le **iniziative regionali** e un **intervento della giurisprudenza** che hanno creato talvolta situazioni conflittuali nella gestione dei fanghi.

La principale problematica che ha interessato recentemente l'applicazione di questa disciplina, creando situazioni di criticità ed emergenza nella gestione dei fanghi da depurazione, è la mancata previsione secondo le pronunce della giurisprudenza, nel D.Lgs 99/92 di valori limite di concentrazione di alcune sostanze, in particolare gli idrocarburi che potrebbero essere presenti nei fanghi.

Le sentenze hanno stabilito il principio della non esaustività – perché i limiti di concentrazione di molte sostanze non erano contemplati – della disciplina dettata dal d.lgs. n. 99/1992, e della sua necessaria integrazione con i valori limite di concentrazione di cui alla tabella 1, colonna A, allegato V, parte IV del d.lgs. n. 152/2006 in materia di bonifica dei siti inquinati.

A tal riguardo il decreto legge n. 109/2018 (c.d. “decreto Genova”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130) è intervenuto sul tema in attesa di una revisione organica della disciplina di settore. Infatti l'attuale art. 41 del decreto legge, così come modificato in sede di conversione ha esplicitato che i limiti di riferimento sono quelli del d.lgs. 99/1992, ad eccezione di

alcune sostanze, tra cui gli idrocarburi (C10-C40), il cui parametro di riferimento viene fissato a un limite di ≤ 1.000 (mg/kg tal quale).

È importante sottolineare che gli operatori del settore, alla luce delle più recenti situazioni di criticità ed emergenza che hanno paralizzato gli impianti di depurazione di acque reflue, necessitano di una revisione organica della disciplina dei fanghi che tenga conto di un'evoluzione nel loro trattamento, soprattutto nelle destinazioni d'uso, come avviene in altri Paesi Europei, nonché certezza sulle vie di smaltimento e soprattutto garanzie sui costi di smaltimento, dato che proprio il costo di smaltimento dei fanghi di depurazione è un parametro chiave, su cui predisporre il piano industriale dell'operatore stesso. L'obiettivo è ridurre i costi e migliorare la resa economica e ambientale.

Posizione di ENEA e motivazioni

ENEA possiede competenze di rilievo nazionale ed internazionale nel campo dell'economia circolare e da decenni supporta imprese e PA nella transizione verso un modello economico più circolare. Proprio grazie a tali competenze ENEA è stata selezionata dalla Commissione Europea come unico membro italiano nel **gruppo di coordinamento della Piattaforma Europea dell'Economia Circolare (ECESP)** e, quale hub nazionale **presiede e coordina la Piattaforma Italiana dell'Economia Circolare (ICESP, www.icesp.it)**, con oltre 95 membri rappresentanti del settore produttivo, istituzioni, organizzazioni di ricerca e società civile. Le attività di ENEA riguardano lo sviluppo ed implementazione di tecnologie e strumenti per l'uso e la gestione efficiente di materiali, rifiuti e acqua in ambito urbano e industriale e la chiusura dei cicli nelle filiere produttive.

ENEA inoltre **presiede la Commissione Tecnica UNI (UNI CT 57) relativa a standard e indicatori per l'Economia Circolare e rappresenta l'Italia nella omologa Commissione Tecnica ISO (ISO TC 323)**.

Le attività di ENEA riguardano lo sviluppo ed implementazione sul territorio di tecnologie, metodologie e strumenti per l'uso e la gestione efficiente di materiali, rifiuti e acqua in ambito urbano e industriale, e la chiusura dei cicli nelle filiere produttive.

Le competenze di ENEA sulle filiere dei prodotti complessi sono multidisciplinari ed estese all'intera catena di valore. In particolare ENEA opera con approccio integrato multidisciplinare mediante gruppi interdipartimentali con competenze verticali che coprono tutte le fasi del ciclo di vita (materiali, progettazione, *second life*, gestione fine vita) e competenze trasversali relative alla valutazione di sostenibilità, circolarità, rischio per la salute umana e per l'ambiente, modelli di business innovativi.

L'Economia Circolare è un modello economico volto alla chiusura dei cicli, che, attraverso

l'innovazione e la collaborazione, segue i principi della rigenerazione dei materiali e della creazione di valore nei processi, nei prodotti e nei servizi promuovendo il prolungamento del ciclo di vita dei prodotti e delle risorse. Tale modello ha lo scopo di ottimizzare la produzione di beni, ridurre i consumi, gli scarti e i rifiuti, basandosi su approcci partecipativi che tengano in conto orizzonti temporali più estesi del breve termine.

La transizione verso l'economia circolare necessita di strumenti tecnologici, metodologici e normativi che promuovano l'uso e la gestione efficiente delle risorse a la chiusura del ciclo nelle varie fasi della catena del valore, garantendo in particolare una gestione dei rifiuti in accordo alle priorità della gerarchia (riutilizzo, riciclo, recupero e valorizzazione).

La possibilità di chiudere a livello nazionale il ciclo dei rifiuti e tragguardare gli obiettivi europei al 2035 richiede sicuramente una pianificazione a medio-lungo termine degli interventi necessari. Come emerso anche nell'ambito dei lavori della Piattaforma Italiana degli stakeholder per l'economia circolare (ICESP), la pianificazione e realizzazione di infrastrutture e impianti per la valorizzazione delle risorse e la gestione dei rifiuti sono prioritarie, soprattutto in relazione alle effettive esigenze territoriali.

Inoltre, al fine di raggiungere l'obiettivo vincolante per cui entro il 2035 potrà essere conferito in discarica al massimo il 10% del totale dei rifiuti urbani, in linea con il principio di gerarchia dei rifiuti, non è sufficiente agire solo sull'ottimizzazione della gestione del fine vita.

È necessaria una forte azione sulla prevenzione nella produzione dei rifiuti con interventi sull'intera catena di valore dei prodotti seguendo un approccio di life cycle thinking, a partire dalla loro progettazione e produzione e promuovendo modelli di consumo innovativi più sostenibili e a minor consumo di risorse.

ENEA è stata individuata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come soggetto gestore della Piattaforma Italiana del Fosforo con il ruolo di mettere a sistema gli attori coinvolti nella catena di valore del fosforo a livello nazionale, al fine di definire un piano di fattibilità per l'autonomia del Paese per il fosforo, assicurando la connessione con le correlate iniziative a livello europeo. Nell'ambito dei lavori della Piattaforma è emersa la criticità della attuale regolamentazione della gestione dei fanghi di depurazione e la necessità, quindi, di adottare in tempi brevi una nuova disciplina nazionale che, nel favorire/incentivare l'economia circolare e l'End of Waste, tenga conto sia delle più recenti conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti, che di forme innovative di gestione e trattamento finalizzate, in particolare, al recupero delle sostanze nutrienti e, tra queste, del fosforo.

L'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi così come richiesto ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, 117 (legge di delegazione europea 2018) risulta di particolare importanza per la soluzione delle criticità e si auspica venga recepita in tempi rapidi.

In conclusione, lo schema di decreto in esame, che recepisce la direttiva, ha come obiettivi di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e di prevedere misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile ripercussioni negative sull'ambiente derivanti dalle discariche, sostiene la transizione verso un'economia circolare, nell'adempimento dei requisiti della gerarchia nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti.

ENEA esprime parere favorevole alle proposte del Decreto in esame che risultano in linea con il modello di economia circolare pur segnalando la criticità sopra evidenziata della mancata attuazione del criterio di delega riguardante la previsione della disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, rispetto alla quale questa Agenzia è disponibile a fornire adeguato supporto.